

131/22

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco Maria CIAMPI	Presidente
Dott. Alfredo GUARDIANO	Componente
Dott. Ugo BELLINI	Componente
Dott. Francesco ALIFFI	Componente
Dott. Daniele CAPPuccio	Componente rel.

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio centrale regionale presso la Corte di appello di Ancona il 24 agosto 2022 ha ricusato la lista dei candidati avente contrassegno «MASTELLA – NOI DI CENTRO» per assenza di firme ex art. 18 bis dpr 361/1957 e altre ragioni formali;

Il partito/gruppo ha proposto ricorso deducendo la regolarità della presentazione della propria lista.

Ritenuto che:

Ai fini della decisione è sufficiente considerare la totale assenza di firme ex art. 18 bis dpr 361/1957 non ricorrendo le condizioni per l'esonero. Tale violazione di per sé sola giustifica la ricusazione della lista.

L'art. 18 bis, comma 2, prevede che

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma".

L'art. 6-bis del D.l. 41/2022 integra tale disciplina come segue:

"1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno

Q
A
F
R

naef

una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale".

È, quindi, palese che Il partito ricorrente non aveva le condizioni per l'esonero in quanto:

- non risultava costituito in alcun gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 (nel ricorso, difatti, si deduce che il gruppo di riferimento era costituito fino al 29 marzo 2021).
- non risulta aver ottenuto almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni politiche o europee;
- nè ha concorso alla cifra elettorale nazionale di una coalizione (condizione che deve ricorrere per il partito in questione e non, come chiede la parte ricorrente, per un diverso partito con il quale vi è un generico collegamento attestato da una "lettera di intenti").

Correttamente, quindi, la lista è stata ricusata in assenza delle firme prescritte, non essendo rilevante, come già detto, affrontare le ulteriori questioni.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso della lista « MASTELLA – NOI DI CENTRO ».

Si comunichi.

Roma, 28 agosto 2022.

I componenti



Il Presidente



Depositato in Segreteria

oggi 28/08/2022 ore 12:33

